

**COMUNE DI AMALFI**  
**Provincia di Salerno**

**STATUTO**

COMUNE DI AMALFI - (Provincia di Salerno) - **Statuto Comunale.**

**INDICE**

**TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI**

Art. 1 - Comune di Amalfi	pag.
Art. 2 - Territorio, gonfalone e stemma	pag.
Art. 3 - Programmazione economico-sociale e territoriale	pag.
Art. 4 - Tutela della salute e del diritto allo studio	pag.
Art. 5 - Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico	pag.
Art. 6 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero	pag.
Art. 7 - Assetto ed utilizzazione del territorio	pag.
Art. 8 - Sviluppo economico	pag.
Art. 9 - Partecipazione, informazione, decentramento	pag.
Art. 10 - Servizi pubblici	pag.
Art. 11 - Cooperazione - Unione con uno o più Comuni contermini	pag.

**TITOLO II – L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE**

**CAPO I – IL CONSIGLIO COMUNALE**

Art. 12 - Composizione	pag.
Art. 13 - Modalità di elezione del Consiglio Comunale	pag.
Art. 14 - Poteri	pag.
Art. 15 - Durata	pag.
Art. 16 - Prima adunanza	pag.
Art. 17 - Convocazione del Consiglio Comunale	pag.
Art. 18 - Ordine del giorno	pag.
Art. 19 - Consegna dell'avviso di convocazione	pag.
Art. 20 - Numero legale per la validità delle sedute	pag.
Art. 21 - Numero legale per la validità delle deliberazioni	pag.
Art. 22 - Pubblicità delle sedute	pag.
Art. 23 - Delle votazioni	pag.
Art. 24 - Commissioni Consiliari	pag.
Art. 25 - Attribuzioni delle Commissioni Consiliari	pag.
Art. 26 - Regolamento interno	pag.

**CAPO II - I CONSIGLIERI COMUNALI**

Art. 27 - Il Consigliere Comunale	pag.
Art. 28 - Doveri del Consigliere	pag.
Art. 29 - Poteri del Consigliere	pag.
Art. 30 - Dimissioni del Consigliere	pag.
Art. 31 - Competenze del Consiglio	pag.
Art. 32 - Surrogazione e supplenza dei consiglieri	pag.
Art. 33 - Gruppi consiliari	pag.

**CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE**

**SEZIONE I - ELEZIONE - DURATA IN CARICA - REVOCA**

Art. 34 - Composizione della Giunta Comunale	pag.
Art. 35 - Elezione del Sindaco - Nomina e revoca della Giunta	pag.
Art. 36 - Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco ed Assessore	pag.
Art. 37 - Mozione di sfiducia	pag.
Art. 38 - Dimissioni, impedimento, rimozione,	

decadenza, sospensione o decesso del Sindaco	pag.
Art. 39 - Attività ispettiva	pag.

**SEZIONE II - ATTRIBUZIONE - FUNZIONAMENTO**

Art. 40 - Organizzazione della Giunta	pag.
Art. 41 - Competenza della Giunta	pag.
Art. 42 - Adunanza e deliberazioni	pag.

**CAPO IV**

Art. 43 - Il Sindaco	pag.
----------------------	------

**TITOLO III**

**CAPO I - ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE**

Art. 44 - Consigli di quartiere	pag.
Art. 45 - Libere forme associative	pag.
Art. 46 - Consulte	pag.
Art. 47 - Consultazioni	pag.
Art. 48 - Diritto di petizione	pag.
Art. 49 - Interrogazioni	pag.
Art. 50 - Proposte di iniziativa popolare	pag.
Art. 51 - Referendum consultivo	pag.
Art. 52 - Diritto di accesso e di informazione	pag.

**CAPO II - IL DIFENSORE CIVICO**

Art. 53 - Istituzione - Attribuzioni	pag.
Art. 54 - Nomina	pag.
Art. 55 - Requisiti	pag.
Art. 56 - Durata in carica, decadenza e revoca	pag.
Art. 57 - Sede, dotazione organica, indennità	pag.
Art. 58 - Rapporto con gli organi comunali	pag.
Art. 59 - Modalità e procedura d'intervento	pag.

**TITOLO IV - L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE**

**CAPO I - L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

Art. 60 - Principi e criteri direttivi	pag.
Art. 61 - Personale	pag.
Art. 62 - Segretario Comunale	pag.
Art. 63 - Compiti	pag.
Art. 64 - Incarichi	pag.
Art. 65 - Direzione di aree funzionali	pag.

**CAPO II - ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI O SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE COMUNALE**

Art. 66 - Costituzione e partecipazione	pag.
Art. 67 - Istituzioni	pag.
Art. 68 - Vigilanza e controlli	pag.

**TITOLO V - L'ORDINAMENTO FINANZIARIO**

Art. 69 - Demanio e patrimonio	pag.
Art. 70 - Contratti	pag.
Art. 71 - Contabilità e bilancio	pag.
Art. 72 - Controllo economico-finanziario	pag.

**TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO**

Art. 73 - Modalità	pag.
Art. 74 - Regolamenti	pag.
Art. 75 - Norme transitorie e finali	pag.

**TITOLO I****PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI****Art. 1****Comune di Amalfi**

1. Il Comune di Amalfi è Ente territoriale, dotato di autonomia costituzionalmente garantita. Esercita le sue funzioni nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.

2. Il Comune rappresenta tutta la comunità insediata sul proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico.

3. Ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria ed è titolare di funzioni proprie e di funzioni conferite con leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

4. Per lo svolgimento delle sue funzioni si avvale anche delle attività esercitate dai cittadini, in forma singola o associata, attraverso la loro autonoma iniziativa, comunque adeguata ai fini che l'Ente persegue. Tali attività sono da intendersi come strumenti integrativi e giammai sostitutivi delle funzioni proprie del Comune.

**Art. 2****Territorio, gonfalone e stemma**

1. Il territorio del Comune di Amalfi è costituito dal centro urbano e dalle frazioni di Poggerola, Vettica, Lone, Pastena, Tovere.

2. Si estende per Kmq. 6,15 e confina con i Comuni di Conca dei Marini, Furore, Agerola, Atrani e Scala.

3. Il Comune ha sede nel Capoluogo presso il Palazzo San Benedetto.

4. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.

5. L'uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali, salvo i casi previsti nel regolamento, sono vietati.

**Art. 3****Programmazione economico-sociale e territoriale**

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi e dei piani e programmi dello Stato, della Regione, della Provincia e della Comunità Montana, laddove lo ritenga opportuno, oltre i casi in cui sia obbligatorio per legge, richiederà il contributo dei Sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio.

**Art. 4****Tutela della salute e del diritto allo studio**

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi, avvalendosi anche dell'apporto di associazioni di volontariato.

3. Promuove opportune iniziative per attività sociali ed opere di comune interesse.

4. Il Comune assicura la piena attuazione del diritto allo studio e ogni necessaria iniziativa per garantirlo, d'intesa con le istituzioni scolastiche e con gli organi collegiali della scuola.

5. Favorisce, inoltre, il pieno inserimento dei portatori di handicap nella scuola e nella vita produttiva del paese.

6. Promuove i necessari interventi per prevenire ogni forma di

devianza dei giovani e per favorire il loro recupero alla società.

7. Favorisce l'integrazione dei cittadini stranieri, in regola con le leggi dello Stato, nella comunità locale.

**Art. 5****Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico**

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, il paesaggio e la fascia costiera, concorre alla difesa del suolo, del sottosuolo e delle risorse idriche, ad eliminare le cause di inquinamento ambientale.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

**Art. 6****Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero**

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla storia, alle tradizioni, ai costumi locali e alle manifestazioni rievocative della Repubblica Marinara.

2. Opera per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale nella Comunità Europea anche tramite forme di cooperazione, di scambi e di gemellaggi.

3. Incoraggia e favorisce le attività sportive e del tempo libero.

4. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli stessi enti, organismi ed associazioni.

5. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da regolamento che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti e senza finalità di lucro.

**Art. 7****Assetto ed utilizzazione del territorio**

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti turistici, commerciali, artigianali, industriali, agricoli e marittimi.

2. Promuove iniziative e predispone piani al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Attua un sistema coordinato di traffico terrestre (favorendo la mobilità alternativa) e marittimo, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze turistiche, scolastiche, lavorative e di fruizione dei servizi.

4. Predispone, mediante apposito Regolamento, idonei strumenti di pronto intervento per il verificarsi di pubbliche calamità.

**Art. 8****Sviluppo economico**

1. Il Comune concorre, nei limiti delle leggi dello Stato e della Regione, alla disciplina dell'attività economica pubblica e privata ai fini del superamento degli squilibri socio-economici della comunità.

2. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi, di concerto con gli enti preposti.

3. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

4. Il Comune tende a favorire e sostenere forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti e fra lavoratori autonomi.

**Art. 9****Partecipazione, informazione, decentramento**

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art.3 della Costituzione e dal T.U. sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D. Lgs. n. 267/2000.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali.

3. A tal fine, oltre a garantire il diritto di accesso, promuove la realizzazione di opportuni strumenti di informazione.

4. Il Comune, per favorire un efficiente funzionamento dei servizi comunali, può adottare opportune forme di decentramento.

#### **Art. 10**

##### **Servizi pubblici**

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.

3. I servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche ed opportunità sociali;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;

f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art.116 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

4. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di appositi regolamenti.

5. La gestione dei servizi, già esistenti o da istituirsi, può realizzarsi in forma consortile con i Comuni contermini ed eventualmente con altri Enti.

#### **Art. 11**

##### **Cooperazione - Unione con uno o più Comuni contermini**

4. Il Comune di Amalfi attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e con la Comunità Montana.

5. In particolare tende a perseguire la costituzione di un'Unione con uno o più Comuni contermini, come previsto dall'art. 32 del D. Lgs. n. 267/2000.

6. L'atto costitutivo dell'Unione è approvato con un'unica deliberazione dai singoli Consigli Comunali, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Nel caso si pervenga alla fusione con altro od altri Comuni, il presente Statuto dovrà essere revocato e sostituito da altro, rispondente alle dimensioni e caratteristiche del nuovo ente.

#### **TITOLO II**

##### **L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE**

Gli organi del Comune sono: Il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

#### **CAPO I**

##### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **Art. 12**

#### **Composizione**

1. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e dai Consiglieri Comunali nel numero previsto dalla legge.

2. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco.

#### **Art. 13**

##### **Modalità di elezione del Consiglio Comunale**

1. L'elezione del Consiglio Comunale si effettua con il sistema maggioritario, contestualmente alla elezione del Sindaco.

2. Ciascuna candidatura alla carica di Sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di Consigliere Comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.

3. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di Sindaco.

4. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di Sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può, altresì, esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere Comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di Sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.

5. Le modalità di votazione sono regolate, altresì, dai commi 1 e 2 dell'art. 6 della Legge 132/93.

#### **Art. 14**

##### **Poteri**

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.

3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

#### **Art. 15**

##### **Durata**

1. La durata in carica del Consiglio Comunale è regolata dalla legge.

#### **Art. 16**

##### **Prima adunanza**

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo della convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.

#### **Art. 17**

##### **Convocazione del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza.

2. Il Consiglio può essere convocato:

a) per iniziativa del Sindaco;

b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica.

3. Nei casi di cui alla precedente lettera b) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta al Protocollo Generale del Comune.

4. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.

5. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa

diffida.

#### **Art. 18**

##### **Ordine del giorno**

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regolamento.

#### **Art. 19**

##### **Consegna dell'avviso di convocazione**

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio eletto dai Consiglieri, nei seguenti termini:

- a) almeno 6 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;
- b) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi di urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

2. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

3. Gli atti relativi all'o.d.g. della seduta consiliare devono essere a disposizione dei consiglieri comunali 5 giorni prima della data fissata.

#### **Art. 20**

##### **Numero legale per la validità delle sedute**

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati.

3. Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco.

4. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso.

#### **Art. 21**

##### **Numero legale per la validità delle deliberazioni**

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

- a) coloro che si astengono;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

3. Nei casi di motivata urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.

#### **Art. 22**

##### **Pubblicità delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

3. Allo scopo di assicurare la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative l'ordine del giorno è reso pubblico a mezzo manifesto murale.

#### **Art. 23**

##### **Delle votazioni**

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

#### **Art. 24**

#### **Commissioni Consiliari**

1. Il Consiglio Comunale può istituire, per l'esame di particolari problemi, Commissioni Consiliari permanenti a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, e Commissioni Speciali, i cui compiti e i cui poteri sono stabiliti dal Regolamento.

2. Il Sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni permanenti.

3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai lavori: Organismi associativi, funzionari e rappresentanza di forze sociali, politiche ed economiche, nonché rappresentanti di altri Enti per l'esame di specifici argomenti.

4. Alle Commissioni Consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

#### **Art. 25**

##### **Attribuzioni delle Commissioni Consiliari**

1. Le Commissioni Consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, hanno poteri referenti, redigenti, consultivi ed istruttori in ordine a tutti gli atti e le materie di competenza del Consiglio.

2. Le Commissioni Consiliari speciali, nominate con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, hanno poteri di indagine e di inchieste, specificate nell'atto deliberativo di istituzione.

3. Le Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia sono presiedute da un rappresentante della minoranza.

4. Sono costituite su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri assegnati.

5. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.

6. Si applicano le disposizioni dell'art. 101 del D.P.R. 16/5/1960, n.570.

7. Il Regolamento disciplina l'esercizio delle ulteriori attribuzioni.

#### **Art. 26**

##### **Regolamento interno**

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, nelle materie di cui al Capo I e al Capo II del presente Titolo, sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del Regolamento.

#### **CAPO II**

#### **I CONSIGLIERI COMUNALI**

#### **Art. 27**

##### **Il Consigliere Comunale**

1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni politiche espresse e per i voti dati nello esercizio delle sue funzioni.

2. L'entità ed i tipi di indennità, nonché le aspettative ed i permessi spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

3. I Consiglieri nonché il Sindaco, gli Assessori ed i pubblici incaricati di servizi comunali hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nei giudizi per fatti compiuti nell'esercizio delle funzioni, conclusi con l'assoluzione con formula piena.

4. Per il ristoro delle spese suddette il Comune può stipulare apposita polizza assicurativa.

#### **Art. 28**

### Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire nelle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

2. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, con le modalità di cui al regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale.

4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.

5. Per assicurare la massima trasparenza ogni consigliere può comunicare, secondo le modalità stabilite nel Regolamento, all'inizio e alla fine del mandato i cespiti ed i redditi posseduti.

### Art. 29

#### Poteri del Consigliere

1. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Ha diritto di ottenere gratuitamente dagli uffici del Comune, delle aziende, degli enti e dei consorzi di cui il Comune fa parte, copia dei provvedimenti adottati nonché tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato. Ha, inoltre, diritto di esaminare tutti gli atti amministrativi di qualsiasi specie attinenti agli uffici comunali.

3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento di accesso agli atti e dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

4. E' tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

5. La rappresentanza della minoranza consiliare negli Enti, aziende ed istituzioni va comunque garantita, assicurando nel contempo un maggior numero di rappresentanti alla maggioranza.

### Art. 30

#### Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale sono indirizzate dal Consigliere medesimo al Consiglio. Esse devono essere assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci immediatamente. Il Consiglio adotta la relativa surrogazione che deve avvenire entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

### Art. 31

#### Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell'ente, delle aziende speciali, dei consorzi, i regolamenti salva l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3, D. Lgs. 267/2000, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, bilancio annuale e pluriennale e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e la emissione dei prestiti obbligazionari;

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune o della Provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

### Art. 32

#### Surrogazione e supplenza dei Consiglieri

1) Nei Consigli Comunali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2) Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. n. 267/2000 il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

### Art. 33

#### Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di Regolamento, da più componenti, ovvero da un Consigliere se è l'unico eletto nella propria lista.

2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.

3. Le funzioni e le modalità per lo svolgimento dell'attività della Conferenza dei Capigruppo sono stabilite dal Regolamento.

### CAPO III

#### LA GIUNTA COMUNALE

#### SEZIONE I

#### ELEZIONE - DURATA IN CARICA - REVOCA

### Art. 34

#### Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede, e da 6 assessori, di cui tre scelti obbligatoriamente tra i consiglieri eletti e tre scelti anche fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, con provate capacità professionali o culturali, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.

2. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute di Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari senza diritto di voto, intervenendo soltanto nella discussione relativa alle competenze oggetto della delega ad essi conferita dal Sindaco.

3. Non può essere nominato Assessore esterno chi ha ricoperto l'incarico per due mandati consecutivi, salvo quanto disposto dall'art. 51 - comma 3 - del D. Lgs. n.267/2000.

#### **Art. 35**

##### **Elezione del Sindaco - Nomina e revoca della Giunta**

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.

2. E' proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti.

3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare la costituzione italiana. Nella medesima seduta dà comunicazione dei nominativi degli assessori ed espone il programma amministrativo da realizzare nel corso del mandato.

4. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta immediatamente successiva.

#### **Art. 36**

##### **Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco ed Assessore**

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

2. Non possono far parte della Giunta Comunale il coniuge, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

3. Al Sindaco nonché agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza dei relativi comuni.

#### **Art. 37**

##### **Mozione di sfiducia**

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e gli assessori cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle vigenti leggi.

#### **Art. 38**

##### **Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco**

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice

Sindaco.

2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art.15, comma 4 bis della L. 19/3/90, n. 59 del D. Lgs. n. 267/2000.

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

#### **Art. 39**

##### **Attività ispettiva**

1. Il Sindaco o gli Assessori rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

#### **SEZIONE II**

##### **ATTRIBUZIONE - FUNZIONAMENTO**

#### **Art. 40**

##### **Organizzazione della Giunta**

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.

2. Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione Comunale, raggruppati per settori omogenei.

3. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con proprio provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate per gruppi di materie secondo il proprio insindacabile giudizio e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni assegnate.

4. Tali deleghe possono essere modificate dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

5. Le deleghe e le eventuali modifiche devono essere fatte per iscritto, accettate dall'interessato e comunicate in ogni caso al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

6. Il Sindaco può anche delegare ad uno o più Consiglieri l'esercizio di funzioni inerenti a specifiche attività o servizi. In tal caso il Consigliere Delegato dovrà riferire al Sindaco, se chiamato, dell'esercizio della delega. Il Consigliere Delegato non dispone di alcuna potestà di adozione di atti con valenza esterna, sia pure meramente esecutivi di esplicitazione di tali funzioni.

#### **Art. 41**

##### **Competenza della Giunta**

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei Funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, nonché l'adozione delle delibere per l'instaurazione o la resistenza in giudizio, per la scelta e nomina di professionisti esterni specialmente se viene provveduto intuitu personae.

#### **Art. 42**

##### **Adunanza e deliberazioni**

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco ed in sua assenza dal legittimo sostituto.

2. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.

3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sin-

daco o di chi presiede l'adunanza.

4. Alle sedute della Giunta possono partecipare, senza diritto di voto, i revisori dei conti.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, ma alle medesime possono partecipare, ad invito del Sindaco, esperti, tecnici e funzionari, per riferire su particolari problemi. Di tanto deve essere dato atto nel relativo verbale di deliberazione.

6. Nel caso di motivata urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

7. Le deliberazioni adottate dalla Giunta devono essere pubblicate entro il termine di gg. 15 dalla data di adozione.

#### CAPO IV

#### Art. 43

#### Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.

2. Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta, nonché il Consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

3. Il Sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza sono adottati i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art.136 del D. Lgs. n.267/2000.

6. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del D.Lgs. n.267/2000, nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

7. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

8. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e quello del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

#### TITOLO III

#### CAPO I

#### ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

#### Art. 44

#### Consigli di quartiere

1. Sono istituiti, con deliberazione del Consiglio Comunale, per ambiti territoriali omogenei, i Consigli di quartiere, individuati all'art. 2 – comma 1 – del presente Statuto, quali strumenti di consultazione e partecipazione all'attività amministrativa.

2. Il Consiglio Comunale nel Regolamento individua i Consigli di quartiere, stabilisce funzioni, composizione, criteri di nomina e durata in carica dei suddetti consigli.

#### Art. 45

#### Libere forme associative

1. Il Comune favorisce la formazione di organizzazioni di volontariato e di associazioni.

2. Le organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1, ai fini di intrattenere rapporti con il Comune ed avere l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, dovranno essere costituite con atto notarile o essere riconosciute a carattere nazionale. Apposito regolamento disciplinerà i rapporti dell'ente con le libere associazioni.

3. La Segreteria comunale è incaricata delle conservazione dell'albo delle associazioni suddiviso per categorie di finalità.

#### Art. 46

#### Consulte

1. Il Consiglio Comunale costituisce Consulte composte da cittadini che abbiano specifiche competenze professionali presiedute da un Assessore nei settori di rispettiva competenza.

2. Il regolamento stabilisce la composizione, i criteri di nomina e la durata in carica delle Consulte.

3. E' espressamente vietata la corresponsione di qualsiasi compenso in favore dei membri delle Consulte anche sotto forma di rimborso spesa. Le proposte ed i pareri delle Consulte non sono vincolanti per l'Ente.

#### Art. 47

#### Consultazioni

1. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche, sociali e politiche.

#### Art. 48

#### Diritto di petizione

1. Ciascun elettore può rivolgere al Comune istanze, proposte dirette a promuovere interventi o iniziative per la migliore tutela degli interessi collettivi.

2. Esse saranno presentate in carta libera e senza nessuna formalità e potranno essere sottoposte al parere del Difensore civico.

3. L'Amministrazione Comunale, sentito, ove necessario, il parere della Consulta competente, adotterà i conseguenziali provvedimenti, dandone comunicazione scritta al presentatore.

4. Il Comune, entro 30 giorni, attraverso gli Organi e/o gli Uffici competenti, è tenuto a fornire il relativo riscontro.

#### Art. 49

#### Interrogazioni

1. Le suddette organizzazioni di cui al precedente art. 46, comma 1, possono rivolgere interrogazioni scritte al Sindaco ed alla Giunta Comunale.

2. La risposta è data per iscritto, con le modalità stabilite dal regolamento.

#### Art. 50

#### Proposte di iniziativa popolare

1. Gli elettori del Comune, in numero non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali e ciascun Consiglio di quartiere possono presentare al Consiglio Comunale proposte per l'adozione di atti deliberativi rientranti nelle materie di competenza di tale organo, con esclusione degli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi.

2. Le procedure e le modalità di presentazione delle proposte di iniziativa popolare, nonché gli elementi essenziali di cui le stesse debbono essere corredate, compresa l'indicazione dei mezzi di copertura della spesa nei casi in cui ciò si renda necessario, sono disciplinate dal Regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.



3. Ai soggetti legittimati alla presentazione delle proposte sono forniti i dati in possesso del Comune ed è assicurata la necessaria assistenza da parte degli uffici.

4. Le proposte di iniziativa popolare sono portate all'esame del Consiglio entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

5. Il Comune promuove forme di consultazione per acquisire il parere della popolazione su determinati argomenti, assicurando la più ampia e libera partecipazione dei cittadini interessati.

6. La consultazione dei cittadini può essere realizzata anche attraverso inchieste o sondaggi d'opinione da affidare di norma a ditte specializzate.

#### **Art. 51**

##### **Referendum consultivo**

1. Il Comune riconosce quale istituto di partecipazione il referendum cui sono ammessi a partecipare tutti gli elettori del Comune.

2. Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, con esclusione di quelle attinenti alla finanza locale, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione.

3. I referendum consultivi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio Comunale, assunti a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o su richiesta di almeno un quinto dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, al momento dell'inizio della raccolta delle firme.

4. La proposta deve essere formulata in modo tale da permettere risposte chiare ed univoche e non può contenere più di cinque domande. Essa è esaminata da una Commissione di cui debbono far parte il Giudice di Pace, il Difensore Civico ed il segretario dell'Ente.

5. Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 1° aprile ed il 31 maggio o tra il 1° ottobre ed il 30 novembre.

6. I referendum possono avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali o provinciali.

7. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto al voto. S'intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.

8. Il Consiglio Comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.

9. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

10. Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l'indizione della consultazione referendaria e per lo svolgimento delle operazioni di voto, sono disciplinate, secondo principi dello statuto, nel regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

11. La presentazione della proposta deve essere fatta entro il trentuno dicembre di ciascun anno e la votazione deve svolgersi entro i sei mesi successivi.

#### **Art. 52**

##### **Diritto di accesso e di informazione**

1. Il diritto di accesso e di informazione sono regolati dall'art. 10 del T.U. sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D. Lgs. n.267/2000, dalle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal Regolamento sull'accesso agli atti.

2. Ciascun cittadino può consultare gli atti e le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, tranne che siano in fase istruttoria, senza dover corrispondere alcun pagamento di diritti e può ottenere il rilascio di copie, corrispondendo il solo costo della riproduzione.

3. Il regolamento stabilisce le modalità ed i tempi delle richieste, delle autorizzazioni e del rilascio.

#### **CAPO II**

#### **IL DIFENSORE CIVICO**

#### **Art. 53**

##### **Istituzione - Attribuzioni**

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale è istituito l'ufficio del Difensore Civico.

2. Spetta al Difensore Civico curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti, pubblici o privati, e di associazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione Comunale e gli enti ed aziende dipendenti.

3. Il Difensore Civico agisce d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicitare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.

4. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.

5. Il Difensore Civico è tenuto al segreto di ufficio e riveste, nell'esercizio delle funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale.

6. Prima di assumere le funzioni presta giuramento avanti al Sindaco con la seguente formula "Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi, dello statuto comunale e delle norme regolamentari dell'Ente".

7. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti. Il Segretario Comunale provvederà, in tal caso, a rimuovere impedimenti o ritardi.

8. Qualora il Difensore Civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità Giudiziaria, previa comunicazione all'Ente.

9. Il Difensore Civico esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta nei casi, nei limiti e secondo le procedure previste dall'art. 127 del D. Lgs. n.267/2000.

#### **Art. 54**

##### **Nomina**

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. Il Consiglio Comunale è convocato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Difensore Civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni. In sede di prima applicazione, il Consiglio deve essere convocato entro trenta giorni dall'approvazione del regolamento di cui all'art. 60 del presente Statuto.

#### **Art. 55**

##### **Requisiti**

1. Il Difensore Civico è scelto fra i cittadini italiani che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

2. Non sono eleggibili alla carica:

a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;

b) i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, provinciali, comunali, delle Comunità Montane, i candidati nelle ultime consultazioni amministrative;

c) i membri del Comitato regionale di controllo sugli atti del Comune;

d) gli amministratori di enti o aziende comunali, i Ministri del Culto, Magistrati in carica, rappresentanti delle forze armate.

#### **Art. 56**

##### **Durata in carica, decadenza e revoca**

1. Il Difensore Civico dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale che lo ha eletto e non può essere riconfermato.

2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.

3. Il Difensore Civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio Comunale adottato con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

4. In sede di prima applicazione del presente Statuto il Difensore Civico viene nominato nella prima seduta successiva all'entrata in vigore del relativo regolamento.

#### **Art. 57**

##### **Sede, dotazione organica, indennità**

1. L'ufficio del difensore Civico ha sede presso la Casa Comunale.

2. Al difensore Civico non compete alcuna indennità di carica.

#### **Art. 58**

##### **Rapporto con gli organi comunali**

1. Il Difensore Civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia:

a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;

b) relazioni dettagliate alla Giunta Comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici.

c) relazione annuale, entro il trentuno marzo di ogni anno, al Consiglio Comunale sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici o degli enti o aziende, oggetto del suo intervento.

#### **Art. 59**

##### **Modalità e procedura d'intervento**

1. Apposito regolamento disciplina l'organizzazione, la dotazione organica, le modalità e le procedure dell'intervento del Difensore Civico.

### **TITOLO IV**

#### **L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE**

##### **CAPO I**

#### **L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

#### **Art. 60**

##### **Principi e criteri direttivi**

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario Comunale e ai Responsabili dei Servizi.

2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

#### **Art. 61**

##### **Personale**

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dalla Giunta Municipale, secondo quanto previsto dal T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e lo stato giuridico ed il trattamento economico sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.

2. L'organizzazione degli Uffici e dei Servizi, la dotazione orga-

nica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego, sono disciplinati in uno o più Regolamenti, adottati dalla Giunta Comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio Comunale, in conformità alle disposizioni di legge, dello Statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli Enti Locali.

3. La struttura organizzativa si articola in Aree, Servizi ed Uffici, secondo criteri di omogeneità, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.

4. Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l'esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento, da parte del Sindaco, degli incarichi di direzione delle aree e dei servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e le modalità di revoca dell'incarico, secondo quanto previsto dal T.U. sull'ordinamento degli EE.LL.

5. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

6. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

7. Nell'assunzione di personale, le Commissioni Giudicatrici dovranno essere composte da tecnici o esperti interni o esterni all'Ente, presiedute dal Segretario Comunale.

#### **Art. 62**

##### **Segretario Comunale**

1. Il Segretario Comunale, nominato dal Sindaco secondo quanto previsto dall'art. 99 del D. Lgs. n. 267/2000, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alle conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e dei Capiservizio, ne coordina l'attività ed inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) esprime il parere di cui all'art.49, in relazione alle sue competenze, in caso di assenza del Dirigente o del Responsabile del Servizio;

c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dalle leggi, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;

e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'art.108 – comma 4 – del D. Lgs. n.267/2000.

3. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

#### **Art. 63**

##### **Compiti**

1. I Responsabili dei Servizi sono direttamente responsabili dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'Amministrazione, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze e della buona conservazione del materiale di dotazione.

2. Nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate, agiscono in piena autonomia tecnica, di decisione e di direzione.

3. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo politico, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;

- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- h) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o in base a questi, delegati dal Sindaco;
- i) la redazione e la formulazione dei pareri sulle proposte di deliberazioni, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;
- l) la partecipazione agli Organi collegiali operanti nell'ambito dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 64**

##### **Incarichi**

1. La Giunta Comunale può, per il conferimento di incarichi richiesti alta specializzazioni o per il coordinamento dell'attività a rilevante contenuto tecnico, procedere, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 267/2000, all'affidamento di incarichi a personale esterno.
2. La copertura dei suddetti incarichi può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o privato deliberato dalla Giunta Comunale che fissa la retribuzione e la durata che non può andare oltre la scadenza del mandato dell'Amministrazione conferente.
3. I responsabili esterni devono possedere gli stessi requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
4. I responsabili esterni sono soggetti alle norme stabilite per i responsabili dei servizi comunali dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

#### **Art. 65**

##### **Direzione di aree funzionali**

1. La Giunta Municipale individua le aree omogenee raggruppanti più Servizi o Uffici.
2. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 50 – comma 1 - del D. Lgs. n.267/2000, nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali ai dipendenti della qualifica apicale, inquadrati nella ctg. "D" e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli art. 109 e 110 del T.U. sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. n.267/2000.

#### **CAPO II**

#### **ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI O SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE COMUNALE**

#### **Art. 66**

##### **Costituzione e partecipazione**

1. La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma, viene garantita la rappresentanza dei gruppi di minoranza, purché le nomine o le designazioni siano in numero superiore a due.
3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singolo ammini-

stratore o dell'intero organo esecutivo di un ente, la relativa motivata proposta del Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.

4. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1, debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

#### **Art. 67**

##### **Istituzioni**

1. Il Consiglio di Amministrazione delle istituzioni si compone di cinque membri nominati dal Consiglio Comunale. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente è designato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'istituzione e cura i rapporti dell'ente con gli organi comunali.
3. Il Direttore è nominato dalla Giunta Comunale che può scegliere solo tra i dirigenti della qualifica apicale. Il restante personale è tratto, di norma, dall'organo comunale.

4. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'istituzione e le competenze del Direttore sono stabiliti dal regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'Ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

#### **Art. 68**

##### **Vigilanza e controlli**

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.
2. Spetta alla Giunta Comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

3. La Giunta Comunale riferisce, annualmente, al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta Comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

#### **TITOLO V**

#### **L'ORDINAMENTO FINANZIARIO**

#### **Art. 69**

##### **Demanio e patrimonio**

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio.
2. I Responsabili dell'Ufficio Economico-Finanziario e dell'Ufficio Tecnico sono congiuntamente responsabili dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, della sua esattezza, delle successive aggiunte e/o modificazioni e della conservazione dei titoli relativi al patrimonio.
3. L'Economo Comunale cura la tenuta dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune.
4. I beni patrimoniali comunali possono, di regola, essere dati in fitto, secondo stima dell'U.T.C. e sottoposti ad adeguamento ISTAT, come per legge.
5. I beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio Comunale.

#### **Art. 70**

##### **Contratti**

1. Agli appalti di lavori, alla fornitura di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei vari fini istituzionali, provvede mediante contratti.

2. La stipulazione di contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa, contenente le indicazioni previste dall'art. 192 – comma 1 – del D. Lgs. n. 267/2000.

3. In rappresentanza del Comune, nella stipulazione dei contratti, interviene il Caposervizio competente.

4. Il Segretario Comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma 1. Nel caso di particolare complessità o se, comunque, se ne ravvisi l'opportunità, la rogazione può essere affidata ad un notaio.

#### **Art. 71**

##### **Contabilità e bilancio**

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

2. Alla gestione del bilancio provvedono i Capiservizio ciascuno nel proprio ambito di competenza, in attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico.

3. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi e approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune.

4. I consorzi, enti ed aziende ai quali partecipa il Comune, trasmettono, se dovuti per legge, alla Giunta Comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dai rispettivi statuti. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.

5. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

#### **Art. 72**

#### **Controllo economico-finanziario**

1. I Responsabili dei Servizi sono tenuti a verificare trimestralmente la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione.

2. In conseguenza, i predetti predispongono apposita relazione, con la quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi al competente Assessore.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito come per legge, trasmette trimestralmente alla Giunta Comunale una situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte "entrata" e nella parte "spesa", degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza, sia in conto residui.

4. Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

5. Il Comune ha un servizio di tesoreria regolato dalla legge, dal regolamento di contabilità e da quanto previsto dal Titolo V – Capo I – del T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. di cui al D.Lgs. n.267/2000.

#### **TITOLO VI**

#### **REVISIONE DELLO STATUTO**

##### **Art. 73**

##### **Modalità**

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art.6, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che costituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

##### **Art. 74**

##### **Regolamenti**

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta alla giunta Comunale ed a ciascun Consigliere Comunale.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, salvo i casi in cui la competenza è attribuita alla Giunta dalla legge.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio.

4. Il regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.

5. Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto sono deliberati entro un anno dalla data di cui al comma precedente.

##### **Art. 75**

##### **Norme transitorie e finali**

1. Il presente Statuto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

2. Il Sindaco e il Segretario del Comune appongono in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.